

# Problemi funerari in campo metropolitano

di Sergio Soldati

**L**a riforma delle autonomie locali definita legge 142 del '90 ha individuato nella Città Metropolitana la nuova istituzione per il governo delle situazioni urbane complesse identificando le maggiori città italiane e affidandone alle Regioni la precisa delimitazione e attuazione.

Il processo di costituzione, ritenuto necessario, si è rivelato complesso e lento e a quattro anni dall'approvazione della legge nessuna Città Metropolitana è stata costituita.

Tutto questo si è inserito in un processo che sta radicalmente cambiando non solo la distribuzione dei poteri tra Stato e Autonomie locali, ma che probabilmente porterà ad una riduzione delle competenze in materia di servizi erogati.

Diventa pertanto difficile progettare una piattaforma nel futuro dei Servizi di Polizia Mortuaria nel quadro della pur recente legislazione vigente.

Quanto sopra non modifica però i complessi problemi in cui si dibattono tutte le Amministrazioni Comunali in campo funerario e cimiteriale, con particolare riguardo ai centri di maggiore dimensione.

E' in corso nell'ultimo decennio un massiccio processo di redistribuzione della popolazione dai maggiori capoluoghi di provincia ai comuni suburbani, si pongono quindi problemi che non sono legati esclusivamente alle abitazioni o alla mobilità, ma interessano conseguentemente anche le problematiche cimiteriali e funerarie.

Per avere un'idea chiara di quello che è il dettato normativo che investe le Amministrazioni Comunali in campo funebre e cimiteriale, si evidenziano tre tipologie di servizi:

- A) SERVIZI OBBLIGATORI GRATUITI
- B) SERVIZI OPZIONALI (a domanda individuale)
- C) ATTIVITA' COMMERCIALI

## Specifica CATEGORIA A

- 1 - Inumazione in campo comune - camera mortuaria - ossario e cinerario comune
- 2 - Cremazione
- 3 - Trasporto salme a carico del Comune (trasporti gratuiti art. 16/1 lett. B D.P.R. 285/90 servizi di raccolta salme sul territorio art. 19/1 D.P.R. 285/90)
- 4 - Deposito di osservazione e obitorio

**A1** - La normativa prevede un dimensionamento pari all'area netta calcolata sulla base dell'ultimo decennio aumentata di un 50%.

**A2** - La cremazione è stata parificata all'inumazione con legge 29/10/1987 n. 440 e quindi con oneri a carico delle Amministrazioni Comunali.

**A3** - Sono a carico del Comune i trasporti funebri per i quali non sono richiesti trattamenti particolari intendendosi praticamente servizi di pompa funebre ed inoltre tutti i trasporti all'obitorio di osservazione di salme di persone decedute sulla pubblica via o per le quali necessita il riconoscimento.

#### **A4 - Deposito di osservazione ed obitorio:**

I locali e la gestione sono obbligatori per tutti i Comuni. Nella realtà le Amministrazioni di maggiore dimensione sono spesso le uniche che dispongono di dette strutture; si pongono quindi problemi di carattere economico ma anche problemi legati al trasporto dei cadaveri.

E' evidente che riesce difficile per i piccoli enti disporre di un obitorio in quanto questi presuppone una osservazione del cadavere per 24 ore continuative.

### **Specifica CATEGORIA B**

- 1 - Tumulazione
- 2 - Trasporto funebre in privativa
- 3 - Luce votiva

#### **B1 - Tumulazione**

Questa forma di sepoltura ha avuto enorme espansione negli ultimi 30 anni ed è caratterizzata da un sistema di concessione di manufatti od aree di terreno cimiteriale.

La natura del bene demaniale di queste opere si manifesta attraverso lo strumento del contratto di concessione.

Lo sviluppo del sistema a tumulazione ha portato in una prima fase notevoli introiti nelle depauperate casse comunali, successivamente la mancanza di una politica programmatica ha causato l'accumularsi di un grosso patrimonio immobiliare in forte degrado (in quanto non manutentato) e un vertiginoso aumento del periodo di scheletrizzazione con conseguente forte aumento delle esigenze di spazi cimiteriali.

#### **B2 - Trasporti funebri in privativa**

Con la legge 29/03/1903 n. 103, all'art. 1, si elencavano i casi nei quali i Comuni erano autorizzati ad assumere, nei modi previsti dalla legge, l'impianto e l'esercizio dei pubblici servizi. Tra questi, al n. 8, erano previsti i trasporti funebri, anche con diritto di privativa eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre Associazioni costituite come enti morali.

Con l'art. 1 del T.U. 15/10/1925 n. 2578 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi veniva confermata detta scelta.

Poichè l'Amministrazione Comunale deve garantire un certo numero di servizi di trasporto (vedi gratuiti), inoltre il Sindaco è chiamato ad una azione di regolamentazione - controllo e autorizzazione, nei maggiori Comuni si rende necessario individuare una strut-

tura che consenta di verificare con efficacia quanto sopra.

La assunzione in privativa del servizio si è dimostrata l'unico strumento efficiente all'uopo al di là della forma di gestione utilizzata, per soddisfare tali compiti.

#### **B3 - Luce votiva**

Servizio a domanda individuale di illuminazione votiva delle sepolture.

Può essere gestita con forme diverse.

### **Specifica CATEGORIA C**

Attività commerciali.

Onoranze Funebri e Trasporti non in privativa.

Trattasi di attività in libera concorrenza che l'Ente Pubblico può attivare per calmierare un mercato estremamente particolare nel quale l'utente si trova spesso disarmato.

Tutte le Amministrazioni Comunali devono svolgere irrevocabilmente almeno i servizi indicati al punto A, mentre i servizi di cui ai punti B e C possono essere espletati direttamente o con forme diverse di gestione, considerando però le varie realtà locali sia per dimensionamento che per capacità imprenditoriale.

I piccoli Comuni hanno forti difficoltà a gestire singolarmente i servizi di fascia A, tanto che il legislatore ha riconosciuto la possibilità di una gestione consortile di tali strutture.

Nei territori delle Aree Metropolitane a tali problemi sovrapposti altri fenomeni che spingono ad una integrazione sovracomunale di servizi cimiteriali-funebri. L'intrecciarsi dei flussi migratori e la polarizzazione delle principali strutture sanitarie nei capoluoghi hanno portato ad una interdipendenza fra il Capoluogo e i Comuni suburbani. La migrazione ha determinato nei comuni dell'hinterland un forte aumento dei servizi funerari e cimiteriali, parallelamente le strutture operative sono presenti nei maggiori centri che già possedevano servizi di una certa efficienza, mentre le strutture cimiteriali accusano forti scompensi fra un'area e un'altra.

Nasce quindi la necessità di rivedere completamente la politica programmatica del comparto, in particolare il coordinamento delle disposizioni regolamentari - norme comuni per la stesura dei piani regolatori cimiteriali - semplificazione dei provvedimenti autorizzativi.

Tali attività costituiscono il necessario substrato comune per il passaggio ad uno strumento gestionale unico, che dati i limiti intrinseci della gestione diretta non può che riferirsi ad una azienda speciale come braccio operativo della nuova Città Metropolitana.